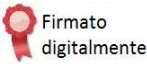


Publicato il 10/09/2026



N. 04993 2026 **REG.PROV.CAU.**
N. 08834/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8834 del 2026, proposto da
Chiara Ebanista, Alessia Iuliucci, Lucia Leone, Giulia Marfè, Veronica Schiavo,
Mariastella Suriano, Maria Costanza Tarollo, rappresentati e difesi dagli avvocati
Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Gaia Russo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Puglia, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Lazio, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Calabria, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- del D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026, recante le graduatorie finali del concorso, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- del provvedimento prot. 16257 del 11.03.2026 con cui l'USR Puglia ha convocato per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale i candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- dei verbali nn. 5, 7, 10, 15, 18 redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova pratica svolta dalle ricorrenti;

- del verbale n. 1 del 13 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha predisposto e delimitato le tracce della prova pratica;
- del verbale n. 2 del 14 febbraio 2026, nella parte in cui ha predisposto le attrezzature d'aula e, in particolare, le “macchine lineari casalinghe per cucire”;
- dei verbali delle singole sessioni di prova pratica del 18 febbraio 2026 e del 20 febbraio 2026, nonché di ogni ulteriore verbale relativo alle giornate di svolgimento della prova pratica;
- delle tracce della prova pratica effettivamente somministrate, con specifico riferimento alla c.d. “Prova 4/5”;
- dei verbali delle prove orali del 10 aprile 2026, 17 aprile 2026 e 28 aprile 2026, con le relative griglie di valutazione;
- dell'esito delle prove orali sostenute dalle ricorrenti, nella parte in cui risultano inficiati dalla violazione del principio dell'anonimato;
- delle griglie di valutazione della prova pratica e della prova orale delle ricorrenti;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, impregiudicata restando ogni statuizione in rito tenuto conto della natura collettiva del ricorso, che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, come in dispositivo; Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio, avente ad oggetto finanziamenti con fondi PNRR, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR e che occorre pertanto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni ex art. 12 bis comma 4 del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto di disporre che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto di rinviare all'esito del giudizio ogni statuizione delle spese anche relative alla presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) fissa per la trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 21 aprile 2027.

Ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Savi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO